DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 5

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale puo' essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi derivanti dall'art. 4 della presente legge.

La decadenza potra' essere, altresi', pronunziata per uno dei motivi indicati all'art. 11 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La decadenza pronunziata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it